



## notizie in sintesi

### IN ARRIVO LE LETTERE DI COMPLIANCE PER LO SPESOMETRO

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 237975 dell'8 ottobre 2018, ha individuato le caratteristiche delle lettere che, in ossequio a quanto previsto con l'articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, saranno inviate ai contribuenti titolari di partita Iva per i quali emergono differenze tra il volume di affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle entrate con lo spesometro.

**(Agenzia delle entrate, provvedimento, 8/10/2018, prot. n. 237975)**

### AMMESSA LA DETRAZIONE DELL'IVA VERSATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 28 del 5 ottobre 2018 ha chiarito che, in caso di avviso di accertamento per violazione dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e successiva conciliazione con connesso versamento dell'intera Iva dovuta, è possibile operare la detrazione dell'imposta versata, in assenza di limitazioni al suo esercizio e nei termini e con le modalità di cui all'articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, prescindendo dall'emissione di autofattura.

**(Agenzia delle entrate, risposta, 5/10/2018, n. 28)**

### CHIARIMENTI SULLA CORRETTA CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 34 ha analizzato una particolare procedura di numerazione e registrazione delle fatture. Con l'occasione è stato ribadito quanto affermato in precedenti documenti di prassi che, così come le fatture di vendita elettroniche, anche le fatture elettroniche di acquisto possono essere memorizzate su idoneo supporto informatico. In tal caso, non essendo possibile apporre il numero progressivo di registrazione sulle singole fatture ricevute, stante la staticità ed immodificabilità del documento elettronico, l'esigenza di individuare con facilità la fattura elettronica dovrà trovare necessaria soluzione nell'ambito del sistema di contabilità, attraverso l'associazione informatica della fattura ai dati annotati nell'apposito registro Iva. Inoltre, in merito alla conservazione elettronica dei documenti informatici, non vi è obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie, indipendentemente dalla circostanza che i documenti siano qualificabili come fatture elettroniche ex articolo 21, D.P.R. 633/1972 oppure siano documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici

**(Agenzia delle entrate, risposta, n. 34)**



### AI FINI DEL VINCOLO ECONOMICO RILEVA L'OGGETTO SOCIALE E NON IL CODICE ATECO

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 5 ha affermato come nel contesto del Gruppo Iva, ai fini della verifica del vincolo economico di cui all'articolo 70-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972, non deve essere attribuito valore determinante all'indicazione effettuata mediante i codici ATECO in sede di dichiarazione di inizio attività ma è necessario verificare le attività indicate quale oggetto sociale nell'atto costitutivo le quali rilevano quali attività "principali" e "dello stesso genere" esercitabili, anche potenzialmente, dall'operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.

**(Agenzia delle entrate, principio di diritto, n. 5)**

### NON TUTTI POSSONO FARE I CONTROLLATI NEL GRUPPO IVA

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 4 ha affermato che, in tema di Gruppo Iva, l'articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972, nella definizione di vincolo finanziario fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. in tema di controllo c.d. di diritto, con la conseguenza che è preclusa la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di controllati, ai soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l'articolo 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.. Resta inteso, prosegue l'Agenzia delle entrate, che detto soggetti potranno partecipare al Gruppo Iva solo in veste di controllanti.

**(Agenzia delle entrate, principio di diritto, n. 4)**

Brescia, 25 ottobre 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)